




Comune di CAPOSELE (AV)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - delib. G.R. n° 834 del 11/05/2007 - L.R. 13 del 13/10/2008)

Adeguato alla Conferenza di servizi ex art. 24, comma 6, L.R. n. 16/2004

* - Elaborato modificato in sede di Conferenza



<input checked="" type="radio"/> fascicolati	<input type="radio"/> analisi	<input type="radio"/> progetto
località		sigla all.to F2
1:25000	<input type="checkbox"/>	
1:10000	<input type="checkbox"/>	
1:5000	<input checked="" type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c
1:2000	<input type="checkbox"/>	
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE		numero all.to 02*

collaboratori *studiocastello* : arch. Pierfrancesco Rossi arch. Paola D'Onofrio arch. Antonia Iride arch. Valentina Gagliardo arch. Daria Dellino - Gerardo Parziale

studi tematici	progetto urbanistico dr.arch. PIO CASTIELLO
Studio geosismico : prof.geol. F. Di Tullio dr.geol. G. Rosa	
Carta usi agricoli : dr.agr. M. Spagnuolo dr.agr. A. Ceres	
Zonizzazione acustica : prof. G. Lepore	
Assessore Urbanistica : geom. Vito Malanga	

PIANO URBANISTICO COMUNALE

CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.24, COMMA 6, L.R. N.16/2004

aggiornamento Aprile 2010

Il presente progetto di Piano Urbanistico Comunale era stato già adeguato alle osservazioni accolte e ai pareri degli organi tutori.

Nel prosieguo dell'*iter*, a seguito della verifica di cui al comma 5 dell'art. 24 della L.R. n. 16/04 resa dal Servizio Urbanistica della Provincia di Avellino è stata indetta la **Conferenza di Servizi prevista dall'art. 4, comma 6, della L.R. 16/04.**

Il Piano è stato, pertanto, adeguato alla predetta Conferenza di Servizi.

Gli articoli oggetto di modifiche in sede di Conferenza sono indicati, nel corpo che segue, mediante nota con asterisco (*) e scrittura del testo in ***grassetto-corsivo***.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1* AMBITO APPLICATIVO	3
ART. 2* ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE.....	3
ART. 3* MISURE DI SALVAGUARDIA	5
ART. 4* INDICI URBANISTICI.....	5
ART. 5* PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO.....	7
ART. 6 DEROGHE ALLE PRESENTI NORME.....	8
TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI	10
ART. 7* DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE.....	10
a) <i>Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato (urbano, periurbano e marginale).....</i>	<i>10</i>
b) <i>Paesaggio rurale aperto (nuclei ed insediamenti extraurbani, campo aperto).....</i>	<i>11</i>
c) <i>Attrezzature e servizi (pubblici e privati).....</i>	<i>11</i>
ART. 8* ZONA A – CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (ART. 2 D.L. 1444/68).....	13
ART. 9* ZONA B1 – RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO.....	14
ART. 10* ZONA B2 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MODERNO.....	16
ART. 11* ZONA C – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE	16
ART. 12 ZONA C1 – ESPANSIONE RESIDENZIALE (LOTTIZZAZIONE IN ATTO)	17
ART. 13* ZONA Cp – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PUBBLICA	17
ART. 14* ZONA D1 – PRODUTTIVA ARTIGIANALE E COMMERCIALE	18
ART. 15* ZONA D2 – COMMERCIALE.....	19
ART. 16* ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA	20
ART. 17 ZONA P – PARCO URBANO.....	21
ART. 18* ZONA T – VALORIZZAZIONE TURISTICA	21
ART. 19* ZONA T1 – TURISTICA ALBERGHIERA	22
ART. 20* ZONA V1 – VERDE DI TUTELA AMBIENTALE	24
ART. 21* ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA.....	24
ART. 22* ZONA EI – AGRICOLA INSEDIATIVA	27
ART. 23* ZONA EP – AGRICOLA PRODUTTIVA.....	28
ART. 24* ZONA PN – PARCO NATURALISTICO	29
ART. 25* ZONA ET – AGRICOLA SPECIALE - PARCO FLUVIALE	29
ART. 26* ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.....	31
ART. 27* ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE	31
ART. 28* ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)	32
ART. 29* ZONA F4 – ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO.....	32

ART. 30 ZONA F5 – ATTREZZATURE CIMITERIALI	33
ART. 31* ZONA F6 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI (DEPURATORI, SERBATOI, ANTENNE, ECC.)	33
ART. 32* FASCIA DI RISPETTO STRADALE	34
ART. 33* FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82).....	40
ART. 34 FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE	40
ART. 35* DISTANZA DI RISPETTO ELETTRODOTTI	41
ART. 36* RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)	41
ART. 37* VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA	43
ART. 38* IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	43
ART. 39 MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MANUTENZIONE URBANA E SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ	
PRODUTTIVE	44
<i>a) Manutenzione degli habitat naturali.....</i>	<i>44</i>
<i>b) Manutenzione del territorio rurale.....</i>	<i>45</i>
<i>c) Manutenzione urbana</i>	<i>45</i>
<i>d) Supporto delle attività produttive.....</i>	<i>46</i>
ART. 40 COORDINAMENTO CON IL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE.....	47

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1* AMBITO APPLICATIVO

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano gli interventi di trasformazione, conservazione e tutela del territorio comunale di **CAPOSELE (AV)** coerentemente alla classificazione in zone omogenee riportata negli elaborati grafici del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ed alla disciplina del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC). L'attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale. L'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio del *Permesso di Costruire*, salvo i casi di attività edilizia libera e quelli in cui è prevista la presentazione di *Denuncia di Inizio Attività*, conformemente a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione, dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e dalle norme statali e regionali vigenti, ***fatte salve le disposizioni a contenuto tassativo.****

ART. 2* ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

“Aggiornam. Apr. 2010”

(gli elaborati con asterisco sono stati oggetto di modifiche in sede di Conferenza di Servizi) :

a) Allegati urbanistici

00 – F0	Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art. 47, comma 4, L.R. 16/2004)	
01*	– F1 Relazione Illustrativa	
01a	– F1 Allegato alla relazione - indagine storico-urbanistica: Iconografia	
01b	– F1 Allegato alla relazione - indagine storico-urbanistica: Crescita storica	
01c	– F1 Allegato alla relazione - indagine storico-urbanistica: Edifici vincolati	
02*	– F2 Norme Tecniche di Attuazione	
03	– F3 Relazione di Compatibilità (art.13, L. 64/74 – art. 89, DPR 380/2001 e s.m.i.)	
04	– A1 Inquadramento territoriale	1:25000
05	– A2 Stralcio PTR	
06	– A3 Stralcio Piano di Bacino (Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele – Autorità di Bacino della Puglia) Rischio Frane	1:25000
07	– A4 Territorio comunale – Reti ed infrastutt. (rete idrica, fognaria e metanifera)	1:10000
08	– A5 Territorio comunale – Reti ed infrastutt. (rete metanifera e pubblica illuminazione)	1:10000
09	– A6 Territorio comunale – Reti ed infrastutt. (rete cinematica)	1:10000
10	– A7 Carta delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili	1:10000

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

11 – A8 Perimetrazione e classificazione dei territori urbanizzati e dei dintorni di pertinenza ambientale	1:10000
12 – A9 Antecedenti urbanistici	1:2000
13 – A10 Rilevazione delle condizioni abitative	1:2000
14 – A11a Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici	1:5000
15 – A11b Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici	1:5000
16 – A11c Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici	1:5000
17* – P 1a Quadro d’insieme: zonizzazione	1:5000
18* – P 1b Quadro d’insieme: zonizzazione	1:5000
19 – P 1c Quadro d’insieme: zonizzazione	1:5000
20* – P 2 Centro urbano: zone omogenee	1:2000
21 – P 3 Standard urbanistici – mobilità – infrastrutture	1:2000
22* – P 4a Carta dei vincoli	1:5000
23* – P 4b Carta dei vincoli	1:5000
24 – P 4c Carta dei vincoli	1:5000
25* – P 5a Compatibilità con lo studio geologico-tecnico	1:5000
26* – P 5b Compatibilità con lo studio geologico-tecnico	1:5000
27 – P 5c Compatibilità con lo studio geologico-tecnico	1:5000

b) Allegati Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di C.C. n.35 del 25/07/2002:

28 – ZA1 Relazione illustrativa e indagine fonometrica	
29 – ZA2a Reticolo classi	1:5000
30 – ZA3a Reticolo classi	1:5000
31 – ZA3a Zonizzazione acustica	1:5000
32 – ZA3b Zonizzazione acustica	1:5000

c) Allegati Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto:

33 – UA1 Carta dell’uso agricolo-forestale, nonché delle attività colturali e silvo-pastorali in atto (Relazione illustrativa)	
34– UA2a Carta dell’uso agricolo-forestale, nonché delle attività colturali e silvo-pastorali in atto	1:5000
35– UA2b Carta dell’uso agricolo-forestale, nonché delle attività colturali e silvo-pastorali in atto	1:5000
36 – UA2c Carta dell’uso agricolo-forestale, nonché delle attività colturali e silvo-pastorali in atto	1:5000

d) Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

e) Studio geologico-tecnico (L.R. 9/83 e s.m.i.):

- 1 - G1: Carta geolitologica;
- 2 - G2: Carta idrogeologica;
- 3 - G3: Carta della stabilità;
- 4 - G4: Carta della microzonazione in prospettiva sismica;
- 5 - G5: Carta tipologie suoli;
- 6 - G6: Sezioni Geologiche;
- 7 - G7: Relazione;
- 8 - A1: Quaderno Indagini (Sondaggi – prove DownHole – Sismica a rifrazione);
- 9 - A2: Prove di Laboratorio;
- 10 - A3: Relazione geofisica (Sismica con tecniche tomografiche e MASW).

ART. 3*

MISURE DI SALVAGUARDIA

A partire dalla data di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per non oltre **12 (dodici) mesi** * dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi **ovvero l'approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati** * che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Urbanistico Comunale in corso di approvazione.

Le Misure di Salvaguardia, **disciplinate dall'art.10 della L.R. n.16/2004** (“*Norme sul Governo del Territorio*”) **come modificato dalla L.R. n.19/2009** *, hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Urbanistico Comunale adottato e non ancora approvato.

ART. 4*

INDICI URBANISTICI

Fermo restando che le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni sono disciplinate * dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n.16/2004, gli indici e i parametri edilizi utilizzati nel presente PUC sono definiti come di seguito riportato:

1) **It** – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq).

Per “indice di fabbricabilità territoriale” si intende il rapporto tra il volume massimo realizzabile e la superficie territoriale della zona. Detto indice si applica in sede di formazione dei piani urbanistici attuativi previsti dal Puc.

2) **If** – Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq).

Per “indice di fabbricabilità fondiaria” si intende il rapporto fra il volume massimo realizzabile e la superficie fondiaria del lotto.

3) **Ut** – Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq).

Rapporto tra la Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile e la Superficie Territoriale ($Ut = SLP/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

4) **Uf** – Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq).

Rapporto tra la Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile e la Superficie Fondiaria ($Uf = SLP/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di Superficie Fondiaria.

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

5) **Slp** – Superficie lorda di pavimento (mq).

Sommatoria delle superfici lorde di solaio dei piani utilizzabili di un fabbricato.

Si misura secondo le modalità stabilite nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art.11 del D.Lgs. 30/05/08, n.115.

6) **Rc** – Rapporto di copertura (mq/mq).

E' il rapporto tra la Superficie Coperta e la Superficie Fondiaria, misurate secondo quanto stabilito dal RUEC, tenendo conto delle disposizioni dell'art.11 del D.Lgs. 30/05/08, n.115.

7) **Sm** – Superficie minima di intervento (mq).

Per “superficie minima di intervento” si intende la superficie territoriale minima necessaria per la formazione di un piano urbanistico attuativo.

8) **Sl** – Superficie minima del lotto (mq).

Area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di piano urbanistico attuativo, area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria.

9) **U** – Rapporto di utilizzazione (mq/mq).

Rapporto tra superficie fondiaria e superficie territoriale, rappresentativo di quanta parte della superficie territoriale è utilizzata, in sede attuativa, per i lotti fondiari.

10) **Sp** – Superficie parcheggi (mq).

Si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

11) **H** – Altezza della costruzione (m).

Si intende la media delle altezze delle fronti, misurate secondo quanto stabilito dal RUEC, tenendo conto delle disposizioni dell'art.11 del D.Lgs. 30/05/2008, n.115, e non deve superare l'altezza massima consentita dalle norme per le diverse zone.

12) **Df** – Distanza tra le fronti (m).

Si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza del filo esterno dei fabbricati con esclusione dei balconi aperti, sporti, pensiline e simili per una sporgenza massima di m. 1,20 dal filo esterno.

È stabilito dal PUC un minimo assoluto per le varie zone; sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni planovolumetriche. Nel caso di fronti non parallele deve comunque in ogni punto essere rispettata la distanza minima.

In caso di sopraelevazione vanno rispettate le distanze previste per le varie zone dal presente PUC. Il parametro Df non si computa per i piani interamente interrati degli edifici.

13) **Ds** – Distanza dal filo stradale (m).

Si intende la distanza misurata tra il filo esterno del fabbricato con esclusione di sporti, pensiline e balconi, per una sporgenza massima di m. 1,20 dal filo esterno, ed il confine stradale così come definito dal D.Lgs. 30/04/1992, n° 285; tale distanza è regolamentata nello specifico articolo delle presenti Norme.

14) **Dc** - Distanza dai confini di proprietà (m).

Si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata dal filo esterno dei fabbricati con esclusione di sporti e balconi per una sporgenza massima di m. 1,20 dal filo esterno.

È stabilita la distanza minima di 5 m da osservare nel caso di pareti finestrate. È ammessa la costruzione a confine per pareti non finestrate qualora sia consentito dalle Norme d'Attuazione delle singole zone omogenee. In caso di sopraelevazioni vanno rispettate le distanze previste per le varie zone dal PUC .

15) **Ip** – Indice di piantumazione (n/ha).

Per indice di piantumazione si intende il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale specificazione delle essenze.

ART. 5*

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello **Studio geologico-tecnico** redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

- del *Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI)* dell'**Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele** approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 31 del 30 ottobre 2001 (S.O. alla G.U. n.287 del 11.12.01);

- del *Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)* dell'**Autorità di Bacino della Puglia** approvato con delibera del Comitato Istituzionale del 30.11.2005 e succ. aggiornam.

Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici, geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi.

Dovranno, inoltre, essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali **prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche** contenute nello Studio ex L.R. n.9/83 allegato al Piano Urbanistico Comunale, nonché quelle legate alla **pericolosità** e al **rischio**

idrogeologico come contenute e disciplinate nella pianificazione delle Autorità di Bacino per i rispettivi ambiti di competenza.

In particolare, nelle parti di territorio per le quali la pianificazione delle Autorità di Bacino rispettivamente competenti prevede una classe di rischio “*elevato - R3*” o “*molto elevato - R4*”, ovvero una classe di pericolosità “*molto elevata - PG3*”, ancorché classificate dal presente PUC come zone di trasformazione in virtù della loro caratterizzazione urbanistica e sottoposte alla disciplina contenuta nel RUEC, è inibita ogni forma di edificazione ex novo comportante un diretto aggravio dei pesi urbanistici sulle aree interessate.

*In tal senso, i segni grafici afferenti alla campitura delle diverse zone omogenee apposti sulle tavole di zonizzazione del PUC coincidenti con le aree classificate a rischio frana elevato “R3” e molto elevato “R4” ovvero a pericolosità “molto elevata - PG3” non hanno alcuna valenza in termini di zonizzazione urbanistica per le quali vale la disciplina dei rispettivi Piani Stralcio (PSAI-Rf – PAI) delle Autorità di Bacino.**

In costanza delle predette determinazioni delle Autorità di Bacino le aree libere possono essere destinate a verde, giardini ed orti. Possono comunque essere effettuati gli interventi consentiti dalle Norme di Attuazione del PAI rispettivamente per le diverse tipologie ed intensità di pericolosità e rischio.

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a vincolo, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

ART. 6

DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

Ai sensi degli articoli 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo Unico Edilizia), il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

Si applicano, inoltre, le deroghe di cui all'art.11 del D.Lgs. 30.05.2008, n.115, nei casi e con le modalità ivi disciplinate.

TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI

ART. 7*

DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE

La disciplina d’uso del territorio comunale è riportata negli elaborati grafici della serie “*P - Progetto*” allegati al Piano.

Il PUC distingue il territorio comunale in due unità di paesaggio fondamentali:

- *Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato* (urbano, periurbano e marginale);
- *Paesaggio rurale aperto* (nuclei ed insediamenti extraurbani, campo aperto).

Sono individuate, inoltre, le aree destinate ad attrezzature e servizi (pubblici e privati).

In relazione alle unità di paesaggio fondamentali distinte dal Piano, le classificazioni del territorio comunale (Zone omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato (urbano, periurbano e marginale)

Zona A Conservazione del Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68)

Zona B1 Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano

Zona B2 Completamento del tessuto urbano moderno

Zona C Integrazione residenziale

Zona C1 Espansione residenziale (Lottizzazione in atto)

Zona CP Integrazione residenziale pubblica

Zona D1 Produttiva artigianale e commerciale

Zona D2 Commerciale

Zona ES Agricola di salvaguardia periurbana

Zona P Parco Urbano

Zona T Valorizzazione turistica

Zona T1 Turistica alberghiera

Zona V1 Verde di tutela ambientale

Per le zone omogenee A, B1, B2, C, C1 e CP sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: residenza, commercio (coerentemente con il SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000), pubblici esercizi, piccolo artigianato, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie e complementari alla residenza.

b) Paesaggio rurale aperto (nuclei ed insediamenti extraurbani, campo aperto)

- Zona EO Agricola ordinaria
- Zona EI Agricola insediativa
- Zona EP Agricola produttiva
- Zona Pn Parco naturalistico
- Zona ET Agricola speciale - Parco fluviale

c) Attrezzature e servizi (pubblici e privati)

- Zona F1 Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico
- Zona F2 Attrezzature di interesse sociale e territoriale
- Zona F3 Attrezzature religiose (L.R. 5/3/1990 n°9)
- Zona F4 Attrezzature private di interesse collettivo
- Zona F5 Attrezzature cimiteriali
- Zona F6 Attrezzature ecoambientali (depuratori, serbatoi, antenne, ecc.).

Ciascuna Zona territoriale omogenea è attuata secondo le norme riportate nei successivi articoli relativi alle singole Zone.

Negli ambiti territoriali ricadenti nei perimetri dei SIC – Siti di importanza comunitaria – denominati “IT8040010 - Monte Cervialto e Montagnone di Nusco” e “IT8050049 - Fiumi Tanagro e Sele” si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. .

Negli ambiti territoriali ricadenti nelle perimetrazioni del *Parco Regionale dei Monti Picentini* e della *Riserva Naturale “Foce Sele-Tanagro”* si applicano le rispettive Misure di salvaguardia.

Per quanto previsto al par.4.2 delle Direttive regionali emanate con delibera di G.R. n.834 del 11.05.2007 (BURC n.33 del 18.06.2007), le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono tenute a indicare gli elementi da definire successivamente mediante gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.) di cui all’art. 25 della L.R. n.16/04 e s.m.i., ed in particolare:

- le categorie delle trasformazioni fisiche e funzionali;
- le categorie delle destinazioni d’uso;
- limiti minimi e massimi degli indici edilizi.

[...stralciato...] *

Ai sensi dell’art.25, comma 3, L.R. n.16/04 e s.m.i., gli Atti di Programmazione degli Interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla Legge

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

28.01.1977, n.10, art. 13¹, e dalla L.R. 28.11.2001, n. 19, art. 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

L'effettivo utilizzo delle aree destinate dal PUC ai diversi tipi di intervento è sempre rimesso alla stretta osservanza delle disposizioni di seguito elencate:

- delle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- delle previsioni rappresentate negli elaborati grafici di PUC;
- del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di cui all'art.28 della L.R. n.16/2004;
- delle conclusioni e delle prescrizioni contenute nello **Studio geologico-tecnico ex L.R. n.9/83** e s.m.i. allegato al PUC;
- delle disposizioni dei **Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico** dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele e dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
- delle disposizioni contenute all'art.94 del **D.Lgs. 03.04.2006, n.152**, per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano la tutela delle fasce fluviali;
- delle disposizioni del **D.Lgs. 22.01.2004, n.42** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e, per tutte le opere pubbliche, della L.109/2005, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, in materia di **verifica preventiva dell'interesse archeologico**;
- delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., e relative norme collegate, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, per quanto riguarda le aree ricadenti nella perimetrazione dei **S.I.C. – Siti di Importanza Comunitaria**;
- delle disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e L.R. 01.09.1993, n.33, in materia di aree protette, relativamente alle parti di territorio incluse nelle perimetrazioni del **Parco Regionale dei Monti Picentini** e della **Riserva Naturale “Foce Sele-Tanagro”**, e nel rispetto delle rispettive Misure di salvaguardia.

Per gli altri vincoli e limitazioni all'uso del territorio e alla realizzazione degli interventi (in materia sismica, idrogeologica, storico-artistica, archeologica, ambientale, ecc.), si rimanda alle disposizioni ed alle procedure amministrative di cui alle leggi e norme vigenti nelle rispettive materie.

¹ Ai sensi del comma 2 del citato art.13, nella formulazione dei programmi pluriennali deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

ART. 8***ZONA A – CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (art. 2 D.I. 1444/68)**

Tale Zona, caratterizzata da particolare interesse storico ambientale e dalla presenza di edifici e di elementi architettonici di pregio, è disciplinata dal Piano di Recupero approvato con DD.P.G.R.C. nn. 786 e 787 del 20.12.2004.

Per tale Zona l'attuazione del PUC è subordinata alla formazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica di cui all'art.26, co.2, lett. d), L.R. n.16/04 avente valore e portata di *Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale* ai sensi della L.R. n.9/96, della L.R. n.26/2002 e del D.P.G.R.C. n.376/2003.

L'attività edilizia sarà, altresì, disciplinata dal Piano del Colore di cui alla L.R. n.26/2002.

Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e, laddove applicabile, della L.109/2005, art.2-ter (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Il *Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale* dovrà essere finalizzato ad interventi di recupero e riqualificazione nel pieno rispetto di tutte le indicazioni della Conservazione Integrata, i cui contenuti sono sanciti dalla Carta del Restauro-Carta di Amsterdam 1975-1985, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- riutilizzazione sociale delle strutture più importanti;
- creazione di aree pubbliche attrezzate e postazioni panoramiche;
- delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità del Programma;
- restauro, decoro e attintatura delle superfici esterne degli edifici di interesse storico;
- demolizione di superfetazioni e parti incongrue di edifici di scadente qualità che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico;
- ristrutturazione edilizia di singoli immobili e ristrutturazione urbanistica;
- adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico funzionali;
- riqualificazione degli edifici esistenti;
- sostituzione edilizia e ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi, ai sensi dell'art.5, comma 10 e segg., L.R. n.26/2002.

Ai sensi dell'art.7 del D.M. 02.04.1968, n.1444, per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative le densità edilizie di zona e fondiaria non dovranno superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico, ***fermo restante la disciplina di cui all'art.2, commi 5 e 6, della L.R. n.3/96.*** *

Il PUA dovrà altresì recepire le indicazioni del SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a).

*Fino all'approvazione del PUA, fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi previgenti, potranno comunque essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere a) b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i.**

Nell'ambito di tale Zona tutti gli interventi, sia a carattere pubblico che privato, che comportino tagli e movimenti di terra, dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta, cui andranno preventivamente trasmessi i relativi progetti per il parere di competenza.

*Analogamente dovranno essere sottoposti al parere della medesima Soprintendenza per i Beni Archeologici tutti gli interventi riguardanti la ristrutturazione, il restauro e l'adeguamento funzionale di immobili di interesse storico architettonico e artistico ricadenti nel centro storico (cfr. Parere Soprintendenza archeologica prot.592 del 19/01/2010).**

ART. 9*

ZONA B1 – RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO

Tale Zona riguarda il tessuto urbano consolidato ed è parzialmente disciplinata dal Piano di Recupero approvato con DD.P.G.R.C. nn. 786 e 787 del 20.12.2004.

Il presente PUC prevede la ristrutturazione, la riqualificazione architettonica e urbanistica ed il completamento, previa formazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato ex L. n.1150/42.

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per l'attuazione delle previsioni del PUC sono i seguenti:

It = 2,7 mc/mq

H = 12,50 m. (o media preesistente al contorno)

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti), Dc (Distanza dai confini di proprietà) e H (Altezza della costruzione) preesistenti possono essere conservati in caso di recupero, riqualificazione e ristrutturazione edilizia. Il Piano Urbanistico Attuativo disciplinerà detti parametri in uno con le previsioni planovolumetriche e le categorie di intervento.

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a).

Destinazione d'uso residenziale: 70% della volumetria complessiva

Destinazioni extraresidenziali: 30% della volumetria complessiva *

Il PUA dovrà altresì, recepire le indicazioni del SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000 e dovrà indicare le aree da destinare a orti e giardini.

Fino all'approvazione del PUA di cui innanzi, per le parti di Zona B1 disciplinate dal Piano di Recupero previgente si applicano le previsioni in esso contenute; per le altre parti di Zona B1, fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, soli gli interventi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sono consentiti anche gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo II del citato D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. . *

Nelle parti di territorio per le quali la pianificazione dell'Autorità di Bacino competente (PAI) prevede una classe di rischio “*elevato - R3*” o “*molto elevato - R4*”, ancorché incluse in tale Zona in virtù della loro caratterizzazione urbanistica [...]^{*}, è inibita ogni forma di edificazione ex novo comportante un diretto aggravio dei pesi urbanistici sulle aree interessate.

In costanza delle predette determinazioni dell'Autorità di Bacino le aree libere possono essere destinate a verde, giardini ed orti. Possono comunque essere effettuati gli interventi consentiti dalle Norme di Attuazione del PAI rispettivamente per le diverse tipologie ed intensità di pericolosità e rischio.

Nelle aree a rischio “R2” individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. *

Per la presente zona omogenea la suscettibilità edificatoria relativamente alle aree oggetto di intervento resta subordinata alla verifica dei parametri previsti dall'art.3 del D.M. 1444/68. *

^{*} Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

ART. 10*

ZONA B2 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MODERNO

Tale Zona comprende aree di più recente formazione già urbanizzate e parzialmente edificate a destinazione prevalentemente residenziale e/o misto-residenziale.

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto e gli indici di riferimento per l'attuazione sono i seguenti:

I_f = 2,4 mc/mq *

R_c = 0,40 mq/mq

H = 10,50 m. (o media preesistente al contorno)

D_f = 10 m (per pareti finestrate) o inferiore per le nuove edificazioni prospettanti edifici preesistenti al PUC, nel rispetto comunque del parametro "Distanza dai confini – D_c"

D_c = come da disposizioni del Codice Civile

D_s = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a).

Destinazione d'uso residenziale: 70% della volumetria complessiva

Destinazioni extraresidenziali: 30% della volumetria complessiva *

Le aree scoperte saranno utilizzate per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni d'uso; la restante parte dovrà essere sistemata a verde.

Per la presente zona omogenea la suscettibilità edificatoria relativamente alle aree oggetto di intervento resta subordinata alla verifica dei parametri previsti dall'art.3 del D.M. 1444/68.*

ART. 11*

ZONA C – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE

La Zona C comprende aree inedificate poste al margine del tessuto urbanizzato esistente, da integrare con nuova edificazione a carattere prevalentemente residenziale, con relativi servizi ed attività terziarie, comprese quelle commerciali con le modalità previste dal SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di Piani di Lottizzazione Convenzionata, di cui all'art.26, co.2, lett. a), L.R. n.16/04.

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per l'attuazione della presente Zona sono i seguenti:

Sm = 3.000 mq

It = 1,7 mc/mq *

H = 9,50 m

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planovolumetriche.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a).

Destinazione d'uso residenziale: 70% della volumetria complessiva

Destinazioni extraresidenziali: 30% della volumetria complessiva *

In sede di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi occorre reperire ulteriori aree a standard in misura di 12 mq./ab., per verde attrezzato e per parcheggi pubblici.

Le aree scoperte private saranno utilizzate per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni d'uso; la restante parte dovrà essere sistemata a verde.

ART. 12

ZONA C1 – ESPANSIONE RESIDENZIALE (LOTTIZZAZIONE IN ATTO)

La Zona C1 comprende aree poste al margine del tessuto urbanizzato esistente già disciplinate da Piano di Lottizzazione approvato con delib. di C.C. n.5 del 08.04.2003 - delib. G.E. della C.M. Terminio Cervialto n.207 del 21.06.2003 e n.125 del 08.05.2004.

Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui al predetto Piano attuativo, che si intendono qui interamente richiamate.

ART. 13*

ZONA CP – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PUBBLICA

La Zona CP riguarda aree di integrazione residenziale pubblica, già disciplinate dal Piano di Zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con Accordo di Programma il 21.04.2004 ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000.

Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui al predetto Piano attuativo, che si intendono qui interamente richiamate.

Nelle aree a rischio “R2” individuate dall’Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

*possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI.**

ART. 14*

ZONA D1 – PRODUTTIVA ARTIGIANALE E COMMERCIALE

La Zona D1 riguarda aree specificatamente riservate ad insediamenti produttivi, in parte già disciplinate da Piano di Insediamenti Produttivi approvato con DPGR n.9079 del 20.10.1986.

Per le sottozone alla loc. Petazze e alla loc. Santa Caterina l'adeguamento alle previsioni del presente PUC avviene mediante la formazione di Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, aventi portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int., riguardanti uno solo o entrambi gli ambiti, secondo quanto stabilito a tal proposito dagli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. n.16/04 e s.m.i..

Per la sottozona alla fraz. Materdomini, tra via Aldo Moro e la SS n.165, già urbanizzata ed edificata, è consentita mediante intervento edilizio diretto la ristrutturazione edilizia, ovvero il completamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e nei limiti degli indici e parametri fondiari di seguito riportati.

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per l'attuazione sono i seguenti:

Ut = 0,60 mq/mq

Uf = 0,80 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (rispetto al lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,50 m

Df = 10 m (per pareti finestrate)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

Gli Atti di Programmazione degli Interventi ed il PUA stabiliranno in dettaglio le destinazioni d'uso (e di conseguenza i relativi parametri necessari, compresi quelli relativi agli standard urbanistici *ferma l'osservanza dell'art.5, co. 1 e 2, del D.M. 1444/68**) all'interno della seguente gamma di destinazioni: attività commerciali, artigianali e terziarie, centri servizi, spazi espositivi, aree logistiche (magazzini e depositi), nonché mense e strutture unitarie polifunzionali a servizio dell'intera area.

E' consentita, altresì, la realizzazione di pertinenze di servizio in misura non superiore a 400

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

mc. e comunque nel rispetto del rapporto di copertura massimo ammissibile in relazione alla superficie fondiaria disponibile.*

Per le aree già disciplinate dal PIP vigente, fino all'adeguamento alle previsioni del PUC si applicano le relative disposizioni, che si intendono qui interamente richiamate.

Tutti gli impianti produttivi industriali e artigianali attualmente esistenti nei centri abitati e riconosciuti dagli organi competenti come pericolosi e/o inquinanti ed incompatibili con la residenza e le funzioni ed i servizi ad essa connessi, non potranno ottenere il titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento, riparazione e ristrutturazione funzionale in sito.

Per gli impianti produttivi industriali ed artigianali esistenti non compresi tra quelli del comma precedente sono ammesse, con interenti edilizio diretto, ristrutturazioni ed ampliamenti contenuti in ogni caso negli indici zonali edilizi di cui sopra.

Nelle aree a rischio "R2" individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI.*

Fino all'approvazione del PUA, fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi previgenti, potranno comunque essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere a) b) e d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i.*

ART. 15*

ZONA D2 – COMMERCIALE

La Zona D2 riguarda aree in buona parte già edificate, riservate ad attività produttive di tipo commerciale, ai relativi edifici, impianti e attrezzature di servizio, nonché ad uffici e attività terziarie in genere, ivi compresa l'edilizia residenziale connessa alle attività produttive.

Per le attività esistenti sono consentiti ampliamenti e ristrutturazioni nei limiti dei parametri edificatori prescritti dal presente articolo.

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto e gli indici di riferimento per l'attuazione sono i seguenti:

Uf = 1,00 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,50 m (o preesistente)

Df = 10 m

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

*E' consentita, altresì, la realizzazione di pertinenze di servizio, in misura non superiore a 400 mc. e comunque nel rispetto del rapporto di copertura massimo ammissibile in relazione alla superficie fondiaria disponibile.**

Le aree scoperte saranno utilizzate per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni d'uso; la restante parte dovrà essere sistemata a verde.

*Nelle aree a rischio "R2" individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI.**

ART. 16*

ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA

Le aree periurbane individuate quali aree agricole di salvaguardia del centro abitato sono assimilate alla disciplina della "Zona EO – Agricola ordinaria", salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo.

Ai fini della salvaguardia della fascia periurbana e del miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali, non è consentito l'insediamento di nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame, né l'ampliamento di impianti esistenti ai fini della loro conservazione.

Sono altresì vietate la costruzione e l'ampliamento delle seguenti tipologie di pertinenza agricola: stalle, porcilaie, pollai e simili.

E' comunque sempre consentita la realizzazione degli annessi rustici pertinenziali (depositi, ecc.) mediante l'applicazione degli indici di cui alla "Zona EO – agricola ordinaria" e *comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 6.3.1. lett. e) delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato con L.R. n.13/08 che qui si intende richiamata e trascritta.**

La ristrutturazione dei fabbricati esistenti è vincolata alla conduzione del fondo e potrà avvenire anche mediante demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, con un incremento di volumetria massimo pari al 20% della cubatura esistente, qualora sussistano necessità di adeguamento sismico, tecnico funzionale e/o di adeguamento a fonti di energia alternativa. Detto tipo di intervento è consentito per una sola volta.

L'edificabilità della zona va esercitata esclusivamente da imprenditori agricoli a titolo

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

*principale ai sensi del D.Lgs. n.228/01.**

*Nelle aree a rischio “R2” individuate dall’Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI.**

ART. 17
ZONA P – PARCO URBANO

Comprende le aree destinate al potenziamento e alla formazione di parchi verdi e servizi connessi, con specie vegetali ed arbustive anche di pregio, mediante interventi di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali naturali meritevoli di conservazione, anche ai fini di cui alla L.R. 7 ottobre 2003 n.17, recante la “Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale” (BURC n.48 del 13.10.2003).

La disciplina d’uso e di intervento sarà specificata, in uno con i criteri e la modalità di gestione, attraverso la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato, che dovrà disciplinare, tra l’altro, i servizi, i materiali, gli elementi di arredo ambientale, nonché la realizzazione di gazebi, chioschi e simili.

I percorsi interni al parco dovranno essere pavimentati in pietra locale o materiale permeabile.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 18*
ZONA T – VALORIZZAZIONE TURISTICA

La Zona T comprende aree destinate alla riqualificazione e valorizzazione urbanistica e ambientale anche mediante la dotazione di servizi integrativi.

Ai sensi dell’ Allegato alla L.R. n.14/82 e s.m.i., punto 1.9, comma 4, sono previsti insediamenti turistici residenziali.

L’attuazione degli interventi avviene attraverso la formazione di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata, avente valore e portata di Piani di Lottizzazione convenzionata di cui all’art.28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 (art.26, co.2, lett. a, della L.R. n.16/04).

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell’art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per la redazione della pianificazione attuativa sono i seguenti:

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

Sm = 5.000 mq

It = 1,0 mc/mq

Rc = 0,25 mq/mq

H = 10,50 m

Sp = 1,00 mq/10 mc

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

Ip = 100 n/ha

Il parametro Df (Distanza tra le fronti) sarà disciplinato dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planovolumetriche.

Almeno il 70% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde attrezzato.

Le aree a parcheggio dovranno essere preferibilmente pavimentate con elementi permeabili.

Per gli edifici esistenti, fino all'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) [...] dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

*Ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sono consentiti anche gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo II del citato D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. . **

*Nelle aree a rischio "R2" individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. **

ART. 19*

ZONA T1 – TURISTICA ALBERGHIERA

La Zona T1 comprende aree già disciplinate dal Piano di Recupero – ambito Materdomini - approvato con D.P.G.R.C. n.786 del 20.12.2004, in buona parte già edificate con destinazione ad attrezzature turistiche alberghiere, complete di servizi e pertinenze, attrezzature sportive e

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

spazi a verde privato, nonché con la presenza di edificazione residenziale e misto-residenziale. Sono ammessi alberghi, [...] *, pensioni, e simili, nonché le destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici esercizi, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere, piscine, chioschi, negozi, ecc., **nonché interventi a destinazione misto-residenziale, complementari all'attività turistica, commisurati all'indice di fabbricabilità fondiaria, nel rispetto del citato punto 1.9, relativamente ai lotti liberi esistenti.** *

Per tale Zona l'attuazione del PUC avviene attraverso la formazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, avente valore e portata di Piano Particolareggiato ex L.n.1150/42 (art.26, co.2, lett. a, della L.R. n.16/04).

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per la redazione della pianificazione attuativa sono i seguenti:

If = 1,5 mc/mq (relativamente ai lotti liberi esistenti) *

H = 12,50 m

Df = 10 m. (tra pareti finestrate)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

Ip = 100 n/ha

Almeno il 70% della superficie scoperta di ogni impianto ricettivo (alberghi, residence, ecc.) dovrà essere sistemata a verde attrezzato; dovranno essere previste aree per parcheggio nella misura minima prevista dalla normativa vigente in materia, nel rispetto in ogni caso delle quantità previste dall'art.41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalla L.122/89. Le aree scoperte destinate a parcheggio dovranno essere preferibilmente pavimentate con elementi permeabili.

Le tipologie edilizie dovranno rapportarsi armonicamente al contesto e dovranno essere particolarmente curati gli elementi di finitura preferendo materiali come pietra, legno, muratura a vista o intonacata con i colori tipici della zona.

Le strutture **di cui all'art.1, comma 1, lett. a), della L.R. n.16/2000** * saranno sottoposte al vincolo di destinazione di cui alla L.R. n.16/2000.

Fino all'approvazione del PUA di cui innanzi, si applicano le previsioni del Piano di Recupero previgente.

[stralciato] *

ART. 20*

ZONA V1 – VERDE DI TUTELA AMBIENTALE

Tale Zona riguarda aree private nelle quali non è consentita la nuova edificazione, al fine di realizzare zone di rispetto ambientale e di tutela dell'abitato, anche in relazione alle condizioni idrogeomorfologiche dei suoli.

Sono comunque consentite sistemazioni esterne che non implicino l'edificazione di nuovi volumi e non comportino un aggravio significativo dei pesi urbanistici.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) [...] dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a parità di volume preesistente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla pianificazione dell'Autorità di Bacino competente per territorio.

*Ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sono consentiti anche gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo II del citato D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. . **

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

*Nelle aree a rischio "R2" individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. **

ART. 21*

ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze può essere rilasciata *a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n.228/01. **

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, ***sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale.****

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate ed a frutteto).....0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett.d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.*

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.*

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, ***purché direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata e sempreché sussistano le condizioni riportate al punto 6.3.1, lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.****

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"),

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

è consentita ***nell'ambito dell'edilizia esistente*** * e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- *Per le pertinenze:*

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate ***in base a quanto previsto al punto 6.3.1, lett. e), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato*** *).

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- *H* = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL.RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati. Vanno in ogni caso rispettati i limiti di cui alla Del. G.R. n.2119 del 24.05.2002 (BURC n.32 del 08/07/2002).

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1^a classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale ***nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.*** *

In tale Zona l'edificazione è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esercitata da imprenditori agricoli a titolo principale, secondo le indicazioni del punto 6.3.1., lett. d), f) e g), delle Linee

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

guida per il Paesaggio allegata al PTR approvato . *

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Nelle aree a rischio “R2” individuate dall’Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. *

Per i terreni soggetti ad usi civici ai sensi della L. n.97/1994 si applica la disciplina di cui alle LL.RR. n.11/91 e n.11/96 e ss.mm.ii. *

ART. 22*

ZONA EI – AGRICOLA INSEDIATIVA

La Zona EI riguarda ambiti edificati extraurbani non caratterizzabili come aree agricole propriamente definite, ma nemmeno strutturate secondo una caratterizzazione urbana.

L'attività di trasformazione urbanistica deve essere orientata al contenimento della pressione antropica in modo da agevolare progressivamente l'integrazione dall'uso ex rurale all'uso urbano. Pertanto, la disciplina dell'attività edilizia è finalizzata alla riqualificazione architettonica ed urbanistica, definita in senso esteso, alla demolizione e ricostruzione, al recupero dei fabbricati e degli elementi di pregio, qualora esistenti, nonché alle attività di ampliamento e ristrutturazione in genere.

E' consentito il cambio di destinazione d'uso dalla funzione residenziale a quella produttiva e terziaria, nonché tutte le attività edilizie per l'accesso alle misure di sostegno previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ovvero dai Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013.

Per la concreta realizzazione delle predette iniziative, i soggetti aventi diritto possono attuare i processi realizzativi per le attività oggetto di sostegno ed incentivazione da parte del PSR e dei POR FESR/FSE [...] *.

Le attività agricole residuali vanno disciplinate, tenendo conto delle esigenze di igiene e funzionalità, applicando la disciplina della Zona “ES – Agricola di salvaguardia periurbana”

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

di cui all'art.16 delle presenti Norme.

E' sempre consentita la demolizione e ricostruzione a parità di volume esistente, nonché la ristrutturazione edilizia anche con incremento volumetrico entro il limite del 20% per esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza sismica, *purché la costruzione sia direttamente utilizzata per la conduzione del fondo opportunamente documentata, così come previsto dal punto 1.8 della L.R. n.14/82.**

Per tutti gli interventi previsti dal presente articolo si applicano i parametri di altezza e distanza stabiliti per la Zona "EO Agricola ordinaria" di cui all'art.21 delle presenti NTA, ovvero:

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

Ad ogni modo, gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. dovranno prevedere la disciplina degli interventi secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art.25.

ART. 23*

ZONA EP – AGRICOLA PRODUTTIVA

Tale Zona è destinata alla realizzazione di *locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché di impianti per la raccolta e lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.**
*Per i fabbricati esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso da residenza ad attività agricola produttiva.**

*L'attuazione della Zona avviene mediante intervento edilizio diretto.**

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento [...] * sono i seguenti:

[...]*

If = 0,10 mc/mq *

[...]*

H = 10,00 m

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = 5 m.*

Df = 10,00 m (o in aderenza)*

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente *per le necessità degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n.228/01.* *

[...]*

È sempre consentita la conservazione e la costruzione di impianti serricoli a ciclo ininterrotto a norma dell'art. 9 della L.R. n.8 del 24/03/95.

Per gli usi agricoli tradizionali si applica la disciplina della Zona "EO - Agricola ordinaria".

[...]*

Nelle aree a rischio "R2" individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. *

ART. 24*

ZONA PN – PARCO NATURALISTICO

Comprende aree di valore naturalistico-ambientale, a tale scopo destinate alla formazione di un parco verde e dei servizi connessi, eventualmente anche ai fini di cui alla L.R. 7 ottobre 2003 n.17, recante la "Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale" (BURC n.48 del 13.10.2003).

La disciplina d'uso e di intervento sarà specificata, in uno con i criteri e la modalità di gestione, attraverso la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all'art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato, che dovrà disciplinare, tra l'altro, i servizi, i materiali, gli elementi di arredo ambientale, nonché la realizzazione di gazebi, chioschi e simili, *tenendo conto degli indirizzi di cui al punto "6.3.1. - Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto" delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.* *

Nelle aree a rischio "R2" individuate dall'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. *

ART. 25*

ZONA ET – AGRICOLA SPECIALE - PARCO FLUVIALE

La Zona ET riguarda aree di tutela e conservazione del paesaggio fluviale e agrario lungo il corso del Fiume Sele.

Tali aree sono assoggettate a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat e le condizioni idro-biologiche.

La disciplina d'uso e d'intervento, che sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato, dovrà identificare e catalogare il paesaggio e le sue componenti fluviali, agrarie e forestali, nonché definire livelli percettivi del paesaggio stesso e fornire un quadro di riferimento organico per gli interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale.

Il Piano Urbanistico Attuativo, volto alla tutela e conservazione del paesaggio fluviale e rurale, dovrà essere redatto nel pieno rispetto della pianificazione di competenza dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele e potrà prevedere nuove realizzazioni di case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in unico fabbricato), per esigenze strettamente connesse alla coltivazione del fondo *ed unicamente per esigenze abitative dell'imprenditore agricolo secondo gli indici massimi della L.R. n.14/82 e s.m.i., nonché secondo quanto previsto al punto 6.3.1., lett.d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.* * Potrà inoltre prevedere destinazioni d'uso legate allo svago e al tempo libero attraverso iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale.

Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.

Più precisamente, il PUA dovrà essere finalizzato al rafforzamento delle azioni di tutela e valorizzazione ambientale, così come di seguito elencate:

- promozione del riformarsi della vegetazione riparia spontanea;
- conservazione e manutenzione ordinaria della vegetazione esistente.

In sede di Piano attuativo di dettaglio si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

It = 0,10 mc/mq (*riferito alla parte non residenziale*) *

H = 7,50 m

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dal Piano Urbanistico Attuativo in uno con le previsioni planovolumetriche.

Fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, solo gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001.

Ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. che riguardino

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

*singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo II del citato D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..**

*Nelle aree a rischio “R2” individuate dall’Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. **

ART. 26*

ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.M. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

In tali zone il PUC si attua previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

If = 3,00 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

Sp = 1 mq/10 mc

Ip = 100 n°/ha

Df = 10,00 m (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) *

Ds = si applica l’art.32 delle presenti Norme di Attuazione

*Nelle aree a rischio “R2” individuate dall’Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI. **

ART. 27*

ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE

La Zona F2 riguarda le aree per attrezzature sociali di interesse collettivo territoriale come attività sociali, culturali e assistenziali.

In tali aree il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

If = 3,00 mc/mq
H = 10,50 m
Df = **10,00 m (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)** *
Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

E' altresì consentita la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti.

Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

ART. 28*

ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da garantire le quantità minime di cui alla medesima legge.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

Uf = 0,50 mq/mq
Rc = 0,40 mq/mq
H = 10.00 m
Sp = 1,00 mq/10 mc
Df = **10,00 m (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)** *
Dc = 5 m.
Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 29*

ZONA F4 – ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO

La Zona F4 riguarda aree per attrezzature di interesse collettivo, quali attività socio-culturali, attrezzature sportive, partecipative, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, [...]*, ristorative, ecc..

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto e gli indici di riferimento per l'attuazione sono i seguenti:

Uf = 0,50 mq/mq
Rc = 0,40 mq/mq

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

- H** = 10,50 m
Df = 10 m.
Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione

*[...stralciato...]**

Nei nuovi insediamenti di cui all'art.5, comma 2, del D.I. 1444/1968, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio per standards, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67).

Le superfici scoperte non utilizzate per i parcheggi dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

ART. 30

ZONA F5 – ATTREZZATURE CIMITERIALI

In tale Zona sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali pubblici, tombe e cappelle private. La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.

Gli interventi si attuano previa formazione, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di un Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio, fatti salvi gli interventi già programmati alla data di adozione del presente Piano Urbanistico Comunale.

ART. 31*

ZONA F6 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI (DEPURATORI, SERBATOI, ANTENNE, ECC.)

La Zona F6 è riservata ad attrezzature eco-ambientali, come depuratori, serbatoi e simili.

Nell'attuazione degli interventi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

In particolare, per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. n.152/2006, con particolare riferimento alla disciplina in materia di distanza di rispetto. Per gli impianti di depurazione in attività è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta rispetto al perimetro esterno dell'impianto pari a metri 100.

Per gli impianti di stoccaggio temporaneo di rifiuti (isole ecologiche) e per le antenne si rinvia al rispetto della specifica disciplina normativa vigente in materia.

Nelle aree a rischio “R2” individuate dall’Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono possibili gli interventi compatibili secondo la disciplina della medesima Autorità di Bacino, di cui agli artt. 20 e 30 delle NTA del PAI.*

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

ART. 32***FASCIA DI RISPETTO STRADALE**

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

Detti ampliamenti potranno essere consentiti nel rispetto della normativa di zona e nel rispetto del punto 1.7 della L.R. n.14/82. *

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni

fuori dal centro abitato

- a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;
- b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;
- c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
- d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate.

E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica occorre apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

La costruzione o l'ampliamento dei fabbricati che concorrono alla ricomposizione delle cortine edilizie fronteggianti le strade è consentita in allineamento ai fabbricati preesistenti più vicini al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

**A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI
INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D. lgv n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. lgv n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
FASCE DI RISPETTO	IN RETTILINEO	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-	-	20 Strade Locali 10 Strade vicinali
	b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10	
FASCE DI CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>						
	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 						
	e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>						

**A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA
E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
RISPETTO IN RETTILINEO	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	5	5	3	-	-	3
	La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore ad un metro (1 m). La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per le recinzioni con altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore a tre metri (3 m).						
FASCIA DI CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	-	-	-	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 1
	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
CURVE	i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 					
	l) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>					

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

**B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
- AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
RISPETTO	RETILINEO E/O IN CURVA							
	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 10	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 5	
	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	20	10	
DI	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO						Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO						È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

**B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCE DI RISPETTO	IN RETTILINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	3	-	-	2	<p><i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i></p> <p>1</p> <p><i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i></p> <p>0,5</p>
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.				
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.				
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)		Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.					

ART. 33*

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82)

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 200 dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni a meno delle attrezzature cimiteriali.

Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art.28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, [...] * oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001.

E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

ART. 34

FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., fissato in m. 150, ai sensi della L.R. 14/82 è comunque sempre vietata ogni nuova costruzione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10 e lungo i fiumi per una fascia di m. 25 al di sopra dei 500 m.s.l.m. e di m 50 al di sotto di detta quota..

Nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, per il reticolo idrografico nonché gli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali individuati dal PAI della stessa Autorità si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art.6 delle Norme di Attuazione del PAI medesimo. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia del PAI e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le predette disposizioni si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a **75 m**. Inoltre, alle fasce di pertinenza fluviale individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia si applicano le disposizioni di cui all'art.10 delle relative Norme di Attuazione. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie del PAI, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8 delle NTA del PAI, di ampiezza comunque non inferiore a **75 m**.

In subordine alle disposizioni del PAI innanzi richiamate e, in ogni caso, al di fuori

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

dell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua si applicano le norme di cui al punto 1.7 dell'Allegato alla L.R. n.14/82 e s.m.i..

ART. 35*

DISTANZA DI RISPETTO ELETTRODOTTI

*Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente in materia, la distanza da osservare dagli elettrodotti per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati è stabilita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.**

ART. 36*

RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)

Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, è stabilito che, su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di **tutela assoluta e zone di rispetto**, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, **le zone di protezione.**

A) Zona di tutela assoluta.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, *di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione*, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa *in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata* in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività :

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestioni di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui innanzi, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. *

C) Zone di protezione

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure concernenti la destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.

utilizzate per l'uso umano, individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di **duecento metri** dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all'articolo 94, comma 4, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152.

ART. 37*

VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA

Le strutture ricettive *di cui alla L.R. n.16/2000* * sono sottoposte a vincolo permanente di destinazione d'uso per attività turistiche ai sensi dell'art.4 della L.R. 28.11.2000 n. 16.

ART. 38*

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

L'installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e relativi servizi avviene conformemente alla normativa regionale in materia.

Ai sensi dell'art.16, co.1, della L.R. 29.03.2006, n.6, gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutte le zone omogenee del presente Piano Urbanistico Comunale, ad eccezione della Zona A, tenendo conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 16, per i Comuni che alla data di entrata in vigore della L.R.29.03.2006, n.6 non hanno fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del D.Lgs. n. 32/98, articoli 2, commi 1 e 2, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, le norme della suddetta legge regionale.

Ai sensi dell'art.83-bis, comma 17, del D.L. 25.06.2008, come convertito e modificato dalla L. 06.08.2008 n.133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

*Ai sensi dell'art.16, co.1, della L.R. 29.03.2006, n.6, gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, fatta comunque salva l'osservanza del medesimo art.16 della L.R. n.6/06. **

ART. 39

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MANUTENZIONE URBANA E SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Si definiscono interventi di manutenzione del territorio, secondo quanto previsto dall'art.23, comma 8 della L.R. n.16/2004, tutti gli interventi volti all'uso e alla trasformazione del territorio nel rispetto delle caratteristiche naturalistico-ambientali, quali gli interventi di valorizzazione e tutela degli habitat naturali, degli alvei e delle sponde fluviali, nonché quelli volti all'uso agricolo del territorio rurale.

a) Manutenzione degli habitat naturali

La manutenzione degli habitat naturali si attua mediante ripristino ambientale e interventi di ingegneria naturalistica. Sono previsti:

- l'impiego di materiale vivente, sia da solo che in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti;
- interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irraggiamento anche con l'impiego di geocelle o geodeti o geostuoie;
- interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante l'impiego di talee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordonate o gradinate e piantagioni di specie pioniere;
- interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti;
- abbattimento dei massi con la tecnica del preslitting per la difesa della caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;
- rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento

* *Modificato in sede di Conferenza di Servizi ex art.24, comma 6, L.R. n.16/2004 e s.m.i.*

degli stessi.

b) Manutenzione del territorio rurale

Per la manutenzione del territorio rurale sono previsti interventi di manutenzione atti a garantire:

- la leggibilità dei tracciati censuari ancora presenti sul territorio, mediante la conservazione dei filari di alberi, nonché evitando: spostamenti o alterazioni degli allineamenti originari, interventi incongrui di sistemazione stradale o edilizi ravvicinati al bordo dei tracciati, alterazioni nell'andamento del sistema delle acque e delle canalizzazioni, di cui andrà tutelata l'integrità assicurandone la manutenzione ordinaria;
- il mantenimento delle destinazioni d'uso dei suoli ritenute tipiche del paesaggio agrario;
- la conservazione degli elementi di sottolineatura o contrappunto della definizione geometrica delle partizioni agrarie (come siepi, e ripe boscate lungo i corsi d'acqua), come pure i tabernacoli, le cappelle, le edicole e gli altri luoghi devozionali testimonianza del sincretismo religioso direttamente collegato alle tradizioni della ruralità antica;
- tutela e la salvaguardia degli elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati) in esse presenti e delle sistemazioni tradizionali (quali terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquidocci) favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- tutela e valorizzazione della sentieristica e delle preesistenze della tradizione rurale (mulini, ecc.).

c) Manutenzione urbana

Per il tessuto classificato dal PUC come “urbano” si prevedono interventi di manutenzione urbana, coerentemente con la pianificazione attuativa, i piani di settore e gli altri strumenti di regolamentazione comunale, quali:

- a) manutenzione della viabilità primaria e secondaria mediante la posa in opera di asfalto drenante, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché semaforica (con segnale acustico per non vedenti) coerentemente con il piano urbano del traffico (art. 36 D.Lgs 282 del 1992);
- b) manutenzione dei corpi illuminanti, in coerenza con il Piano Illuminotecnico Comunale e nel rispetto della L.R. 12/02;
- c) manutenzione delle reti di approvvigionamento di acqua e gas, della rete elettrica e

della rete telefonica;

- d) manutenzione della cartellonistica e delle insegne in uno con il Piano del Colore (L.R.26/2002);
- e) manutenzione del verde urbano (previa eventuale redazione di un apposito programma che preveda uno studio delle essenze, uno studio naturalistico-fitologico e architettonico- paesaggistico).

d) Supporto delle attività produttive

All'interno delle aree produttive, compatibilmente con le destinazioni d'uso previste, allo scopo di garantire lo sviluppo delle attività insediate dovranno essere attivate e incentivate:

- a) le attività di ricerca scientifica e culturale, nonché di formazione del personale addetto alle attività produttive;
- b) il sostegno alle attività di ricerca scientifica e didattico-educative per settori produttivi e manifatturieri;
- c) lo sviluppo di *incubatori d'impresa* quali strutture dedicate allo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio, che possano offrire agli imprenditori servizi relativi ai temi critici per lo sviluppo aziendale tra cui la finanza (agevolata e innovativa), il trasferimento e l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione, la creazione di impresa e la promozione del territorio;
- d) le opportune priorità esecutive riguardanti le infrastrutture viarie e di trasporto in generale, a supporto delle attività produttive, da prevedere nella programmazione comunale di cui agli *Atti di Programmazione degli Interventi* ex art. 25 L.R. n.16/2004;
- e) l'attuazione prioritaria della programmazione di edilizia convenzionata e agevolata prevista dal PUC nelle apposite zone territoriali omogenee;
- f) le produzioni di eccellenza, per quanto riguarda il settore produttivo agricolo, nel rispetto delle precedenti norme di manutenzione del territorio rurale.

ART. 40

COORDINAMENTO CON IL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE

Il RUEC - Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, è strumento di pianificazione comunale ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. n.16/04 e s.m.i. ed individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, oltre che l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie, nonché disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia e gli altri contenuti di cui all'art. 28 della stessa L.R. 16/04.

Le previsioni del Piano Urbanistico Comunale e dei relativi Piani Urbanistici Attuativi devono essere, quindi, attuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ed in coordinamento con le stesse.